



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO codice univoco IPA UFRWLA
Via Tirso - 07011 BONO (SS)

Tel. 079 790110 eMail SSIC820006@istruzione.it - C. F.: 81000530907 C. M.: SSIC820006

Circ.27 del 08/10/2026

Al personale docente e ATA a tempo determinato

Al DSGA

Alla bacheca Axios

Al sito web

Ferie del personale docente e ATA a tempo determinato

Informativa e invito alla programmazione e fruizione • a.s. 2026/2027

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Il personale a tempo determinato è pertanto invitato formalmente a programmare e richiedere la fruizione delle ferie spettanti entro la durata del proprio contratto.

Si richiamano gli artt. 13 e 19 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, per quanto applicabili, gli artt. 35 e 38 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 e l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026. La nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione; per quelle precedenti resta ferma la disciplina applicabile.

1 Maturazione e richiesta

Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato, secondo l'anzianità riconosciuta e le disposizioni contrattuali applicabili. Le domande devono essere presentate attraverso lo Sportello Digitale Axios, con congruo anticipo, e sono soggette ad autorizzazione del Dirigente scolastico.

2 Personale docente

I docenti programmano le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto, escludendo le giornate destinate a scrutini, esami, attività valutative e altri impegni di servizio programmati. In particolare:

- Contratti fino al 30 giugno: possono essere utilizzati i periodi di sospensione delle lezioni e, per primaria e secondaria, le giornate successive al termine delle lezioni e precedenti la scadenza contrattuale, purché libere da impegni di servizio.
- Docenti dell'infanzia con contratto al 30 giugno: poiché le attività educative proseguono fino alla medesima data, la programmazione deve tenere conto dei periodi di sospensione disponibili durante il contratto.
- Contratti fino al 31 agosto: la programmazione comprende anche il periodo estivo, dopo la conclusione degli impegni di servizio.
- Supplenze brevi e saltuarie: le richieste sono valutate in relazione alla durata del contratto e ai periodi effettivamente disponibili.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO codice univoco IPA UFRWLA
Via Tirso - 07011 BONO (SS)
Tel. 079 790110 eMail SSIC820006@istruzione.it - C. F.: 81000530907 C. M.: SSIC820006

Durante lo svolgimento delle lezioni, le ferie possono essere fruiti per un massimo di sei giornate lavorative, alle condizioni previste dalla normativa, compresa la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi. Le domeniche e le festività non sono conteggiate come ferie. La sospensione delle lezioni non determina, da sola, il collocamento automatico in ferie.

3 Personale ATA

Il personale ATA programma le ferie in raccordo con il DSGA, tenendo conto delle esigenze degli uffici, dell'apertura dei plessi e della continuità dei servizi. La sospensione delle lezioni non comporta la sospensione del servizio del personale ATA. Le ferie devono essere richieste e autorizzate e possono essere fruiti anche in altri periodi, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Per i contratti di breve durata, la programmazione deve essere effettuata tempestivamente, in rapporto alle ferie maturate e alla scadenza del contratto.

4 Effettiva fruizione e ferie residue

L'Istituto assicura la concreta possibilità di fruire delle ferie spettanti e invita il personale a presentare tempestivamente le relative richieste. Si informa che la mancata fruizione dovuta a una scelta consapevole del lavoratore, dopo adeguata informazione e in presenza di un'effettiva possibilità di utilizzo, può comportare la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, secondo la disciplina applicabile.

L'eventuale liquidazione delle ferie residue alla cessazione del rapporto sarà valutata sulla base della normativa vigente e della situazione individuale. Non sarà applicata un'esclusione automatica fondata sulla sola mancata presentazione della domanda.

Eventuali impedimenti alla fruizione devono essere tempestivamente segnalati e documentati. I dinieghi per esigenze di servizio saranno formalizzati, individuando, ove possibile, periodi alternativi entro la scadenza contrattuale.

La presente circolare è pubblicata nella bacheca Axios. Il personale destinatario è tenuto a confermare la presa visione mediante l'apposita funzione "Chiudi e conferma lettura".

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Pinna